



REGOLAMENTO

INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Anno 2019

Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ai sensi della riforma delle Camere di Commercio attuata con D. Lgs. 219/2016, intende sostenere ed incentivare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della provincia di Verona, stimolandole a realizzare progetti di innovazione tecnologica, attraverso gli investimenti di cui all'art. 3.

Articolo 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona destina la somma di € 1.700.000,00 per favorire gli investimenti di cui al successivo articolo 3.

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari vengono suddivise come segue:

- **Misura A: € 1.300.000,00, per investimenti da € 5.000,00 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse) ad € 29.999,99 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse);**
- **Misura B: € 400.000,00, per investimenti da € 30.000,00 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse) in poi (nessun limite massimo di investimento).**

Gli importi minimi riferiti alle due misure di cui al comma precedente devono intendersi anche riferiti al valore dell'investimento ammissibile a contributo. Per quanto riguarda le domande di contributo di cui alla Misura B, l'esclusione, in sede di istruttoria, di alcune voci di investimento che comporti la riduzione dell'investimento ammissibile al di sotto del limite minimo previsto per la Misura stessa, non determina lo spostamento della richiesta nella Misura A.

Qualora non vengano interamente utilizzate le risorse previste per le due Misure, verranno effettuati spostamenti delle risorse residue da una misura all'altra in sede di predisposizione ed approvazione delle graduatorie beneficiari (artt. 9 e 10 del presente Regolamento).

Il presente regolamento rispetta tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in parte modificato dal regolamento (UE) N. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 26.06.2014.

Saranno ammessi a contributo, sulla base del presente Regolamento, gli investimenti di cui all'art. 17 del regolamento (UE) N. 651/2014 (Aiuto di Stato SA. 53673).

Sono ammesse a contributo anche le imprese agricole, ai sensi del regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in parte modificato dal regolamento (UE) N. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 01.07.2014; per esse non trova pertanto applicazione il suddetto regolamento (UE) N. 651/2014. Saranno ammessi a contributo, sulla base del presente Regolamento, gli investimenti di cui all'art. 14 del regolamento (UE) N. 702/2014 (Aiuto di Stato SA. 40820).

Articolo 3 – Tipologia degli investimenti ammessi

Gli investimenti ammessi a contributo per entrambe le Misure dovranno essere riconducibili a:

- a) inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo produttivo (CAD);
- b) inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore (CAM);
- c) inserimento di metodologie di controllo globale della qualità del prodotto;
- d) inserimento di nuove tecnologie all'interno di processi o prodotti tradizionali tecnologicamente maturi;
- e) rinnovo per l'ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici con esclusione degli impianti previsti dall'articolo 1 del D.M. 37/08⁽¹⁾;
- f) inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazione innovativi, esclusa la creazione di siti Internet e l'applicazione della normativa sulla privacy;
- g) installazione di sistemi antifurto, antirapina (compresi centraline, sensori volumetrici, dispositivi di protezione perimetrale e telecamere di videosorveglianza) - tali investimenti non sono soggetti all'esclusione di cui all'articolo 1 del citato D.M. 37/08;
- h) inserimento di soluzioni per la mobilità sostenibile, ivi compresi i punti di ricarica auto o bici elettriche.

Sono, in ogni caso, esclusi:

- **gli investimenti effettuati in leasing e in altre forme assimilabili al contratto di locazione;**
- **gli investimenti in beni usati.**

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve MPMI) così come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 (*Vedasi allegato 1*), aventi **sede legale e/o unità locali produttive in provincia di Verona.**

⁽¹⁾ **IMPIANTI PREVISTI DALL'ART. 1 DEL D.M. 37/08 (ex Legge 46/90) ED ESCLUSI DAL PRESENTE BANDO [con le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del presente regolamento]:**

- a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione antincendio.

L'impresa beneficiaria si impegna a **non alienare** i beni oggetto dell'investimento per un periodo di **almeno 3 anni** a partire dalla data di fatturazione degli stessi.

La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di Commercio, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 5 – *Casi di esclusione e di inammissibilità*

A pena di esclusione, oltre alle ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente Regolamento, al momento della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo, l'impresa:

1. deve essere attiva;
2. deve essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
3. non deve essere sottoposta a procedure concorsuali di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267 o a liquidazione e non deve trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01 ⁽²⁾;
4. sulle stesse iniziative o programmi realizzati aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili, non deve aver ottenuto benefici finanziari dalla Camera di Commercio, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, anche per il tramite di enti privati, con esclusione delle eventuali agevolazioni fiscali previste da norme nazionali sugli investimenti.

Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno risultare in regola con il diritto annuale.

Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante **entro e non oltre il termine di 20 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo.

Non potranno essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento, dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito (**Clausola Deggendorf**).

Articolo 6 – *Spese ammissibili*

Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi realizzati nella provincia di Verona e dovranno rispondere ai seguenti criteri:

- pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto (ivi comprese le spese sostenute ai fini dell'installazione e configurazione dei macchinari e/o software);
- trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione).

Le spese ammesse al contributo saranno considerate al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte e tasse.

Categorie di spese non ammissibili (a titolo puramente esemplificativo):

- spese per la formazione del personale

⁽²⁾ per le imprese in difficoltà si intendono attualmente le imprese così definite al paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31/7/2014.

- spese di consulenza
- acquisto di autoveicoli
- arredi di ogni genere
- attrezzatura di consumo
- canoni di manutenzione ed abbonamenti vari
- garanzie e relative estensioni
- spese di trasporto del bene.

Ai fini dell'erogazione dell'eventuale contributo, l'investimento deve essere stato realizzato nel luogo indicato nella domanda.

Il presente Regolamento si applica unicamente agli **aiuti che hanno un effetto di incentivazione**. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda.

Pertanto, potranno essere ammesse a contributo solo le spese fatturate e quietanzate a partire dal 17 settembre 2019 fino al 2 marzo 2020. Non saranno prese pertanto in considerazione fatture o acconti datati precedentemente al 17 settembre 2019.

Articolo 7 – Ammontare del contributo

A ciascuna delle imprese che presenti le caratteristiche indicate all'articolo 4 e che non incorra nelle condizioni di esclusione previste dal presente regolamento, potranno essere concessi i contributi di seguito descritti.

- **per la Misura A:** sarà concessa a titolo di contributo una somma rispettivamente pari al **20%** se micro o piccola impresa, e al **10%** se media impresa, delle spese ammissibili (al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte e tasse) relative all'attuazione di una o più iniziative di cui all'art. 3;
- **per la Misura B:** sarà concessa a titolo di contributo una somma rispettivamente pari al **18%** se micro o piccola impresa, e al **9%** se media impresa, delle spese ammissibili (al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte e tasse) relative all'attuazione di una o più iniziative di cui all'art. 3, con un massimo di **€ 12.000,00 per impresa**. Qualora l'impresa richiedente risponda ai criteri di impresa femminile (individuati dall'art. 53 del D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198) ⁽³⁾ o giovanile ⁽⁴⁾, la somma concessa a titolo di contributo potrà raggiungere l'importo massimo di **€ 13.500,00 per impresa**.

Il costo complessivo dell'investimento (iva esclusa) su cui l'impresa richiede il contributo dovrà corrispondere all'importo totale del preventivo/dei preventivi presentato/i (iva esclusa). Non sarà possibile, pertanto, richiedere il contributo solo su una quota parte dell'investimento complessivo.

⁽³⁾ **IMPRESA FEMMINILE** - D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198 - ART. 53

Le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, nonché, le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

⁽⁴⁾ **IMPRESA GIOVANILE** - LEGGE REGIONALE 57/1999

Sono considerate imprese giovanili le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per quanto riguarda il possesso del requisito di età, si deve fare riferimento al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo.

Articolo 8 – *Presentazione delle domande*

A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line “**Contributi alle imprese**”, all’interno del sistema **Webtelemaco di Infocamere** ⁽⁵⁾ - **Servizi e-gov (completamente gratuito)** **dalle ore 8:00 del 9 settembre 2019 alle ore 21:00 del 16 settembre 2019. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.**

Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - *sezione Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*, sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

L’invio della domanda può essere delegato ad un **intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche**. Il modulo di **procura** per l’invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale www.vr.camcom.it - *sezione Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*.

A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansionare), che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato:
 1. **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - *sezione Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*, compilato in ogni sua parte e contenente il **programma** dell’iniziativa da cui si evinca con chiarezza la tipologia e il costo complessivo dell’intervento per il quale si chiede il contributo, che dovrà corrispondere **all’importo totale del preventivo/dei preventivi presentato/i**;
 2. **preventivi di spesa**, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l’investimento (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da produttori e/o rivenditori, che qualora aventi sede nel territorio italiano, dovranno essere regolarmente abilitati ed iscritti al registro delle imprese - non saranno ammessi in ogni caso auto-preventivi).

Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo, come da fac-simile disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - *sezione Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi* (salvo i casi di esenzione).

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura per l’invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell’intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.

⁽⁵⁾ Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili **dalle 8 alle 21 dei giorni feriali e dalle 8 alle 14 del sabato**. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione

E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

E' ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo a valere su una delle due Misure previste (Misura A oppure Misura B), articolata nelle varie tipologie di investimento previste dal Regolamento.

Qualora vengano presentate dalla stessa impresa più domande di contributo, verrà considerata ammissibile solo la prima pervenuta in ordine cronologico.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

L'erogazione del contributo alle imprese ammesse a beneficio verrà effettuata fino alla concorrenza dell'ammontare globale dell'apposito stanziamento iscritto nel Preventivo annuale 2019 e nel soddisfacimento delle condizioni indicate nel presente regolamento, verificate dall'U.O. Servizi Finanziari - Contributi.

Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, minori spese, esclusione dall'erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio ulteriori domande, nell'ordine previsto dalle graduatorie, a condizione che abbiano realizzato gli interventi nei tempi e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

L' U.O. Servizi Finanziari – Contributi verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.**

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone l'elenco delle imprese ammesse a contributo.

L'ordine di precedenza nella graduatoria, sia per la Misura A che per la Misura B, è determinato dai seguenti criteri di priorità:

- 1) ordine crescente dell'investimento ammesso a contribuzione;**
- 2) iscrizione nell'elenco del **rating di legalità** di cui al Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) ⁽⁶⁾**

Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 7 del presente regolamento, nella predisposizione della graduatoria non si terrà conto dell'eventuale richiesta di contributo solo su una quota parte dell'investimento complessivo.

⁽⁶⁾ Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una "stelletta" ad un massimo di tre "stellette", viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Articolo 10 – Concessione del contributo

Il Dirigente competente, tenuto conto dei risultati degli accertamenti effettuati dall'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, forma con proprio provvedimento gli elenchi delle imprese ammesse a contributo per le Misure A e B con i relativi importi, secondo l'ordine di precedenza stabilito all'articolo 9, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo di PEC presso il quale l'impresa ha eletto domicilio.

Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

Saranno escluse totalmente dall'erogazione del contributo le imprese che realizzino l'investimento in misura inferiore all'80% rispetto a quello ammesso a contributo, fermo restando il limite minimo previsto per ciascuna Misura, nonché le imprese che presenteranno, in sede di rendicontazione, fatture il cui importo superi del 10% quello ammesso a contributo. Il pagamento del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga all'istanza di contributo. Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti all'iniziativa, **rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo**, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa, contenente, in particolare, la relazione scritta del programma dell'investimento realizzato e la dichiarazione d'impegno a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi;
2. copie delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al punto 1, **debitamente quietanzati (per la quietanza delle fatture non verrà considerato valido ai fini del pagamento la cessione, al fornitore o a terzi, di beni usati a parziale/totale compensazione dell'importo delle fatture ammesse a contributo) – nel caso di fornitori aventi sede nel territorio italiano saranno ammessi a contributo esclusivamente gli investimenti fatturati da produttori e/o rivenditori regolarmente abilitati ed iscritti al registro delle imprese, pena l'esclusione dal contributo**;
3. copie dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante **transazioni bancarie verificabili** (ri.ba., assegno, bonifico, etc... – per quietanza si intende copia dei documenti bancari attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice).

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro e non oltre le ore 21:00 del 6 aprile 2020, pena la decadenza dal contributo.**

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che **la mancata presentazione**

di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.

La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2) documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- 3) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.;
- 4) ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012⁽⁷⁾, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.

Articolo 12 – Controlli

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.

La Camera di Commercio di Verona ha facoltà di effettuare controlli a campione presso le imprese finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

Articolo 13 – Revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto di investimento;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 11;
- l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore all'80% di quella preventivata e ammessa a contributo;
- l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti superiore del 10% rispetto a quella preventivata e ammessa a contributo;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 5;
- violazione dell'impegno a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 12, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

⁽⁷⁾ "... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche..."

Articolo 14 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo.

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Ufficio Servizi Finanziari Contributi

Tel. 045/8085750-826-849

E-mail: contributi@vr.camcom.it - Pec: contributi@vr.legalmail.camcom.it

Articolo 15 – Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Articolo 16 – Norme per la tutela della privacy

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di Regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Responsabile della protezione dei dati personali è l'Avv. Sergio Donin. Dati di contatto: Corso Porta Nuova, n. 96 – Verona, posta elettronica certificata: rpd@vr.legalmail.camcom.it.

Articolo 17 – Posticipo termini di rendicontazione causa COVID-19

Con riferimento alle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo italiano e preso atto delle evidenti difficoltà che le imprese già ammesse nelle graduatorie nell'ambito del Regolamento "Incentivi per l'innovazione tecnologica – anno 2019" stanno affrontando a causa dell'attuale emergenza sanitaria, viene apportata, nell'ambito del presente Regolamento, la seguente modifica:

1. per tutte le imprese ammesse a contributo, il termine di cui all'art. 11 del Regolamento è prorogato **entro e non oltre le ore 21:00 del 30/06/2020, pena la decadenza dal contributo.**